

Responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli*

Normativa di riferimento

Il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", all'art. 240, "Requisiti dei titolari delle imprese e dei responsabili tecnici", comma 1, così come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360, ha stabilito che, tra i requisiti personali e professionali del titolare dell'impresa individuale, quando questa si avvale di una sola sede operativa, o in sua vece e negli altri casi, ivi compresi i consorzi, del responsabile tecnico, figura, alla lettera h), *"aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei trasporti terrestri"*.

La Deliberazione della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato lo Schema di Accordo concernente le modalità di organizzazione dei corsi di formazione per i Responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, da adottarsi ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera h), del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.

Il D.M. 30 aprile 2003, all'art. 1 ha stabilito che: *"Ai sensi dell'art. 240, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in caso di temporanea assenza od impedimento del responsabile tecnico delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, il responsabile stesso può essere sostituito, per un periodo non superiore a trenta giorni l'anno, da:*
a) persona che abbia superato il corso di formazione di cui all'art. 240, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992; ovvero b) persona dipendente dal titolare dell'autorizzazione provinciale all'esercizio dell'attività di revisione che sia in possesso, da almeno tre anni, di una delle seguenti qualifiche professionali: i) operaio specializzato (contratto metalmeccanici imprese artigiane); ii) operaio specializzato provetto (contratto terzo livello commercio)".

La Regione Basilicata, in attuazione della normativa sopra indicata, con la D.G.R. n. 771 del 5 luglio 2016 e s.m.i., ha approvato le seguenti schede di qualificazione:

- **"Responsabile tecnico di operazioni di revisione periodica dei motoveicoli e ciclomotori"**;
- **"Responsabile tecnico di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore"**.

* Le informazioni contenute nella presente scheda hanno un carattere esclusivamente divulgativo e conoscitivo. Non sono, in alcun modo, sostitutive degli atti normativi ed amministrativi qui indicati e della/e scheda/e di qualificazione di riferimento del "Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata" (RRQ), a cui, in ogni caso, si rimanda.